

# LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**Il D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010**

Dott. Michele De Vita – Loggia dei Mercanti – 13/05/2010

Con il **D.Lgs. n. 23 del 15/2/2010** il Consiglio dei Ministri ha attuato la delega di cui all'art. 53 della L. 23/7/2009 n. 99 per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio

A circa sedici anni dall'ultima riforma organica (legge 580/1993) il nuovo decreto legislativo rappresenta un passaggio storico nella crescita di questa istituzione, intervenendo a potenziare e rafforzare ambiti importanti riguardanti il ruolo, la mission, l'organizzazione e la governance

Le **principali novità** introdotte rispetto alle legge 580/1993 possono essere così riassunte:

- ✓ Una nuova identità per le Camere di Commercio ed il sistema camerale
- ✓ Un ruolo più autorevole tra le istituzioni
- ✓ Un rafforzamento ed ampliamento dei compiti e delle funzioni
- ✓ Una migliore e più efficiente organizzazione delle risorse

## LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Le implicazioni che discendono dalla riforma:

- ✓ Ammodernare le funzioni delle Camere, garantendo la loro uniformità su tutto il territorio nazionale
- ✓ Rafforzarne l'autonomia e legittimarle davanti alle altre istituzioni con in un ruolo di pari dignità
- ✓ Esaltarne la funzione di partenariato attivo rispetto alle istituzioni
- ✓ Valorizzare la rappresentatività del sistema economico territoriale
- ✓ Raccordare le Camere in modo innovativo ed efficiente con le strategie delle politiche di sviluppo del Governo e delle Regioni
- ✓ Rendere più forte la loro legittimazione istituzionale nel solco del principio di sussidiarietà

## **Natura** (art.1 comma 1)

Le Camere di Commercio sono “**enti pubblici dotati di autonomia funzionale**” (prima “enti autonomi di diritto pubblico”) che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali

*Il concetto di “autonomia funzionale” richiama nell’ordinamento l’esistenza di enti rappresentativi ed esponenziali di comunità autonome, corpi intermedi della società, come quella delle imprese*

## **Il sistema camerale** (art.1 comma 1 bis)

Le Camere di Commercio, le Unioni regionali, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali “costituiscono il sistema camerale italiano”.

Ne fanno parte anche le Camere di Commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia legalmente riconosciute

### **La costituzione di nuove Camere** (art.1 comma 3)

La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio.

Può essere disposta nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata risultano iscritte nel Registro Imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

## Le attribuzioni (art.2)

Le Camere di Commercio svolgono:

- a) funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali,
- b) funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese
- c) funzioni fondamentali elencate al comma 2
- d) funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché derivanti da accordi o convenzioni internazionali

Tale norma trasforma molte di quelle che fino ad oggi sono state per le Camere attività in vere e proprie competenze riconosciute dalla legge

## Le funzioni fondamentali (art. 2 comma 2)

- a) Tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti dalla legge
- b) Promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche
- c) Promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi
- d) Realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica
- e) Supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico

## Le funzioni fondamentali (art. 2 comma 2)

- f) Promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche
- g) Costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
- h) Predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
- i) Promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti
- j) Vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci
- k) Raccolta degli usi e delle consuetudini
- l) Cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni

## **Funzioni in forma associata** (art.2 comma 3)

Le Camere di Commercio nei cui registri imprese siano iscritti e o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e j) (cioè quelle cd. di regolazione del mercato) obbligatoriamente in forma associata

## **Le aziende speciali** (art.2 comma 5)

Possono essere costituite aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del codice civile.

Alle aziende speciali può essere attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie

## **Condizioni di pari opportunità (art.3 comma 2)**

Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.L. 198/2006 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

## Vigilanza (art.4)

La vigilanza sul sistema camerale spetta:

- a) al Ministero dello Sviluppo Economico per le funzioni e i compiti attinenti alla competenza dello Stato
- b) alle Regioni nelle materie di propria competenza

Si esercita negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale

Sono individuate forme di collaborazione fra il MSE, il Ministero dell'Economia e Finanze e Unioncamere al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali

## Unioni regionali (art.6)

Le camere di commercio **sono associate** (non più “possono associarsi”) in unioni regionali, costituite allo scopo di:

- ✓ esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento di obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di riferimento
- ✓ curare e rappresentare gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurare il coordinamento dei rapporti con le Regioni
- ✓ promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e servizi
- ✓ svolgere funzioni di osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale

## **Registro delle Imprese** (art. 8 comma 2)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sentita Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti

## Nuovi parametri per la **composizione del Consiglio** (art. 12 commi 3 e 6)

Ai 3 parametri già previsti per la ripartizione dei consiglieri tra i settori economici (numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto di ogni settore) viene introdotto un quarto parametro, relativo all'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.

Nel Consiglio entra a far parte un **rappresentante dei liberi professionisti**, che verrà designato dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio

## **Costituzione del Consiglio** (art. 12 commi 2 e 2 bis)

E' fatto obbligo alle associazioni di categoria, per la procedura di designazione del Consiglio, di depositare presso la Camera di Commercio gli elenchi degli associati ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche (anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente)

Per le imprese iscritte a più associazioni, le stesse possono essere rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte

## Nuove cause ostative per la **nomina a consigliere** (art.13)

- ✓ assessori regionali
- ✓ assessori di comuni con più di 5.000 abitanti
- ✓ consiglieri di altra camera di commercio
- ✓ dipendenti della Regione o degli enti locali compresi nel territorio della Camera

## Collegio dei Revisori (art.17)

E' composto da 3 membri effettivi e da **3** supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.

I suoi componenti possono essere designati per 2 sole volte consecutivamente.

Qualora una delle amministrazioni non proceda alla designazione, il revisore mancante viene provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate

## Misura del **diritto annuale** (art.18 comma 4)

La misura del diritto annuale viene aggiornata con decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente dal MSE, di concerto con il MEF, sentita Unioncamere e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale

E' ammesso solo qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche

## **Patto di stabilità di sistema** (art.18 comma 5)

La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato – garantendo il conseguimento di tali obiettivi – secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali

Tali obiettivi possono essere fissati con il decreto di determinazione del diritto annuale

## **Segretario Generale (art.20)**

Svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione.

- ✓ coordina l'attività dell'ente nel suo complesso
- ✓ ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta

Nelle camere in cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio

Nell'apposito elenco nazionale tenuto presso il MSE possono essere iscritti coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge, previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli.

E' fatto obbligo a ciascun S.G. di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere

## **Norma transitoria**

Gli organi del sistema camerale già insediati alla data di entrata in vigore del decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza

Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal decreto per i componenti degli organi decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore.

Le Camere provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

## Decreti attuativi previsti:

- ✓ Principi e linee guida per le unioni regionali (cui gli statuti delle stesse devono attenersi)
- ✓ Gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle aziende speciali
- ✓ Predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese, secondo tecniche informatiche
- ✓ Criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali e per le pari opportunità, in base ai nuovi indici
- ✓ Norme sulle designazioni dei consiglieri e sulla rappresentanza dei liberi professionisti